



AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni presso il Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo"****IL PRESIDENTE**

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2016, n. 49 che approva il testo del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni presso il Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo";

DECRETA

1 - Di emanare il regolamento concernente la disciplina del conferimento degli incarichi esterni presso il Conservatorio di musica di Vicenza nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Vicenza, 7 luglio 2016

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO"

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni di natura occasionale, in attuazione dell'articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001;
 - gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, gli appalti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), salvi i presupposti dell'art. dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
 - gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'istituto o per le relative domiciliazioni;
 - gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge;
 - gli incarichi attribuiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione predilige l'attivazione di convenzioni di studio e ricerca con Università e altri Enti e organismi pubblici a ciò preposti, nonché con Enti di studio e ricerca, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e attivare sinergie che consentano il massimo approfondimento e la pratica attuazione dello studio e della ricerca.
2. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a quelli di prestazione occasionale e agli incarichi professionali esterni, è possibile solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee cui il Conservatorio non può far fronte con personale in servizio.
3. La prestazione deve essere complessa, qualificata o specializzata, non può comportare la possibilità di rappresentare l'Istituto e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore o dal Presidente e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze che l'ordinamento attribuisce al Conservatorio;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Conservatorio;
 - c) deve essere stata preliminarmente accertata, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Amministrazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - d) la prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea;
 - e) la prestazione oggetto dell'incarico deve essere altamente qualificata e non ordinaria;
 - f) deve essere preventivamente accertata la particolare e comprovata specializzazione dell'incaricato.

Tale specializzazione, oltre che consistere in una maturata esperienza nel settore, deve essere comprovata anche dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio

J. Reddy



AMMINISTRAZIONE

ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all'oggetto dell'incarico. Potranno essere presi in considerazione anche percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. E' in ogni caso fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni. E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori titoli a seconda dello specifico incarico da attribuire.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per:

- attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
 - attività con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- g) l'affidamento è subordinato alla preventiva comunicazione alla Direzione Amministrativa;
- h) l'affidamento di incarichi deve comunque essere conforme alla programmazione di cui al successivo articolo 4;
- i) il compenso del rapporto di collaborazione proposto nell'avviso di selezione deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.
5. La figura apicale di cui al comma 4 che conferisce l'incarico, è tenuto ad attestare analiticamente, nell'atto che approva il ricorso all'incarico, il rispetto di tutte le condizioni previste al comma precedente.
6. Ai fini dell'accertamento di cui alla lettera c) del comma 4, la figura apicale richiede alla direzione Amministrativa una ricognizione delle professionalità presenti tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione, avendo cura di indicare nella richiesta:
- il progetto o programma di lavoro per il quale è richiesta tale professionalità;
 - il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie;
 - i carichi di lavoro previsti e la durata dell'incarico.
7. L'esito della ricognizione di cui al comma 6 non è vincolante per il richiedente.

Art. 4 - Programmazione dei fabbisogni

1. La stipulazione di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto, avviene nell'ambito del programma approvato annualmente dal Consiglio Accademico o con riferimento ad adempimenti istituzionali espressamente previsti per legge.
2. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 5 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Gli incarichi sono affidati con procedura comparativa per titoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'articolo 6.
2. La procedura comparativa si sostanzia nell'esame e nella valutazione dei curricula dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della disciplina di settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. In considerazione della natura o entità della prestazione richiesta, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

S. Rodigini

**Art. 6 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa**

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi tassativi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili al Conservatorio, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili al Conservatorio, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
 - d) per le prestazioni di cui alla lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire o eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita *intuitu personae* tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita *intuitu personae* (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni).

Art. 7 - Avviso di selezione

1. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è di competenza della figura apicale di cui all'art. 3, comma 4 e deve contenere, tra l'altro:
 - a) l'oggetto della prestazione e l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione a un determinato progetto, programma di attività o fase dello stesso;
 - b) la durata ed il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - c) le modalità di realizzazione dell'incarico e il livello di coordinazione ove previsto;
 - d) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
 - e) il compenso complessivo lordo massimo previsto, secondo quanto disposto dagli articoli 3, comma 4, lettera i) e 8, comma 5.
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet e all'Albo on line del Conservatorio per almeno 15 giorni consecutivi.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della natura e della entità del contratto.

Art. 8 - Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. La valutazione è effettuata da apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale, nominata dal Direttore o dal Presidente.
2. Per la valutazione dei curricula il direttore può avvalersi di apposita Commissione. La commissione di valutazione è nominata con atto della figura apicale di cui all'art. 3, comma 4.
3. L'affidamento del rapporto di collaborazione, salvo quanto indicato ai commi 4 e 5, avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alla prestazione e alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest'ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.



5. In ogni caso, nell'ambito della valutazione comparativa, deve tenersi adeguatamente conto dell'offerta economica proposta dal candidato, purché ridotta rispetto al compenso massimo proposto dall'Amministrazione nell'avviso di selezione.

Art. 9 - Formazione della graduatoria e stipulazione del contratto

1. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il posto.
1. La graduatoria è approvata con atto della figura apicale di cui all'art. 3, comma 4 e pubblicata sul sito internet e all'Albo on line del Conservatorio.
2. È nella facoltà dell'Amministrazione utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro il termine massimo di anni tre dalla sua pubblicazione, salva diversa indicazione del bando.

Art. 10 - Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dalla figura apicale di cui all'art. 3, comma 4 con scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio interessato e uno consegnato al collaboratore.
2. L'Amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto.
3. I contratti di collaborazione non pongono vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tale elemento deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

Art. 11 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 il Conservatorio rende noti al pubblico per via telematica, mediante inserimento nel proprio sito internet istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
2. Il Conservatorio è altresì tenuto a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, i dati sui compensi per collaborazioni e incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, i contratti di collaborazione esterna per consulenza, studio o ricerca aventi importo superiore a € 5.000,00 sono soggetti all'obbligo di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. La gestione complessiva delle fasi di pubblicità ed efficacia degli incarichi, compresa la pubblicazione sul sito internet del Conservatorio, è affidata all'Ufficio Segreteria di Direzione.

Art. 12 - Norme finali

1. L'adozione del presente regolamento abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento non comportano l'esercizio, da parte dei collaboratori, delle attività istituzionali riservate al personale dell'Istituto assunto con contratto di lavoro dipendente.



AMMINISTRAZIONE

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore e alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

G. Rodighi